



NOVITÀ NORMATIVE

► **CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO CD. "MILLEPROROGHE"**

Si segnala che nella **Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024** è stata pubblicata la **L. 18/2024** di **conversione del D.L. 215/2023** (Decreto cd. "Milleproroghe"), in **vigore dal 29.02.2024**.

Tra le **principali novità** avvenute in sede di **conversione** si segnalano le seguenti:

- viene previsto il **differimento al 15.03.2024** del termine per effettuare il **pagamento delle prime tre rate della cd. "rottamazione-quater"** (definizione agevolata delle cartelle), di cui all'art. 1, comma 232, della L. 197/2022.

In particolare, vengono considerati **tempestivi, se eseguiti entro il 15.03.2024**:

- i **versamenti** con **scadenza il 31.10.2023** (1° o unica rata) e **30.11.2023** (2° rata), in precedenza già prorogati al 18.12.2023 dalla L. 191/2023;
- il **pagamento** della **3° rata**, che era in **scadenza il 28.02.2024**;
- i **versamenti** delle **prime due rate** (stabilite, rispettivamente, il 31.01.2024 ed il 28.02.2024, dalla L. 100/2023) per le **popolazioni** dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli **eventi alluvionali del maggio 2023**;

con previsione di **5 giorni di tolleranza** e, quindi, se effettuati integralmente **entro il 20.03.2024**;

- vengono **prorogate al 31.12.2024** le **semplificazioni** per l'accesso alla **composizione negoziata della crisi**, ovvero la possibilità per l'imprenditore di **depositare**, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, una **dichiarazione sostitutiva** (ex art. 46 del D.P.R. 445/2000) attestante l'**avvenuta effettuazione** della **richiesta**, almeno 10 giorni prima della presentazione della citata istanza, delle **certificazioni** previste dall'art. 17, comma 3, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 14/2019;
- viene **prorogato** anche **per il 2024** il **credito d'imposta** per la **quotazione delle PMI** (art. 3, commi 4-bis e 5-bis, D.L. 215/2023): l'agevolazione è pari al **50%** dei **costi di consulenza sostenuti** fino a un importo **massimo di € 500.000**;
- viene **prorogata agli anni 2024 e 2025** l'**esenzione IRPEF** destinata al **comparto agricolo**, con i **redditi dominicali e agrari** posseduti da **coltivatori diretti** e da **imprenditori agricoli professionali** (ex art. 1, D.Lgs. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola che **concorrano, congiuntamente**, alla formazione del **reddito complessivo**:
 - per lo **0%**, **fino a € 10.000**;
 - al **50%**, **oltre € 10.000 e fino a € 15.000**;
 - al **100%**, **oltre € 15.000**;
- sono stati **estesi i termini** (art. 3, comma 12-terdecies, D.L. 215/2023) per avvalersi dell'**agevolazione per acquisto della prima casa** a favore dei **sogetti** con **età minore di 36 anni** e con **ISEE non superiore ad € 40.000**. I **benefici**, che riguardano l'esenzione dalle im-

ste d'atto e, per atti imponibili IVA, credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, nonché esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati, sono **applicabili ai contratti** definitivi di compravendita immobiliare **stipulati entro il 31.12.2024**, a condizione che il **contratto preliminare** di acquisto sia stato **sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023**. Nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra l'01.01.2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso, utilizzabile nell'anno 2025;

- ▶ è stata prevista l'**estensione** dei termini per usufruire del **ravvedimento speciale** di cui all'art. 1, commi 174-178, della L. 197/2022 (**riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo** editale) anche alle **violazioni** riguardanti le **dichiarazioni**, validamente presentate, relative al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2022**: il versamento delle somme dev'essere effettuato in **un'unica soluzione** entro il 31.03.2024 **oppure in quattro rate trimestrali** di pari importo (31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024) con gli **interessi** nella misura del **2% annuo** da corrispondersi sulle rate successive alla prima;
- ▶ vengono **rinviiati di un anno** i termini (in scadenza al 31.12.2023 e al 30.06.2024) per la **notifica degli atti** per il **recupero** degli **aiuti di Stato** e degli **aiuti "de minimis"**, **automatici** (ovvero aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione) e **semiautomatici** (ovvero aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ma che non ne determinano l'ammontare, quantificabile solo dopo presentazione della dichiarazione dei redditi), **per i quali** le autorità responsabili **non** hanno **provveduto** agli obblighi di **registrazione nei registri** appositamente istituiti;
- ▶ viene prevista la **proroga al 01.01.2025** della **modifica al regime IVA** delle **operazioni** effettuate dagli **enti associativi sportivi** e dai **partiti politici** (operazioni nei confronti degli associati, cessioni di pubblicazioni, somministrazioni di alimenti e bevande presso i bar interni): solo a partire da tale data le operazioni **non risulteranno fuori campo IVA e saranno**, almeno alcune di esse, **esenti** (art. 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021);
- ▶ viene **estesa** alle **assemblee** di società, associazioni e fondazioni **tenute entro il 30.04.2024** la possibilità di **svolgimento semplificato (da remoto)** ex art. 106, comma 7, del D.L. 18/2020;
- ▶ viene **estesa al 31.12.2024** la possibilità per i **contratti di lavoro a termine**, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l'**apposizione di un termine superiore ai 12 mesi**.

▶ **ATTUAZIONE RIFORMA FISCALE: ACCERTAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**
Si segnala che, nell'ambito dell'attuazione della **Legge Delega Fiscale** (L. 111/2023), nella **Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2024** è stato pubblicato il **D.Lgs. 13 del 12.02.2024**, in **vigore dal 22.02.2024**, che interviene in tema di **accertamento tributario** e introduce il nuovo istituto del **concordato preventivo biennale**. Di seguito si espongono le principali novità.

In tema di **accertamento**, il legislatore è intervenuto con lo scopo di migliorare la **partecipazione del contribuente** al procedimento accertativo e di rafforzare le **forme di cooperazione** tra le Amministrazioni nazionali ed estere.

In particolare, viene introdotto un **obbligo "generalizzato" di contraddittorio preventivo** (ex art. 6-bis, L. 212/2000), e, oltre all'**invito** per il contribuente **a fornire osservazioni allo schema di provvedimento accertativo**, viene introdotto anche l'**invito** (alternativo alle osservazioni) alla **presentazione di un'istanza** per la **definizione dell'accertamento con adesione**.

Inoltre, al **contribuente** che si è **già avvalso** della facoltà di presentare istanza di **accertamento**

con adesione viene **preclusa la possibilità di proporla a seguito** della notifica dell'**avviso di accertamento/rettifica**, con riferimento a tutte le imposte (dirette e indirette).

La possibilità di presentare **istanza di accertamento con adesione** viene concessa:

- ▶ nei casi di **avvisi** di accertamento/rettifica o di **atti di recupero esclusi** dall'applicazione del **contraddittorio** preventivo, **entro il termine di proposizione del ricorso**;
- ▶ nei casi di **avvisi** di accertamento/rettifica o di **atti di recupero cui si applica il contraddittorio** preventivo, **entro 30 giorni** dalla comunicazione **dello schema di provvedimento**;
- ▶ nei casi di **avvisi** di accertamento/rettifica o di **atti di recupero cui si applica il contraddittorio** preventivo, qualora il **contribuente** abbia presentato **solo osservazioni sullo schema di provvedimento**, **entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso o dell'atto**.

Altre novità in tema di accertamento riguardano:

- ▶ la previsione della possibilità di **attivare il procedimento di adesione su iniziativa** nei soli casi in cui **l'Amministrazione Finanziaria**, in via di eccezione, è **dispensata dall'obbligo di garantire il contraddittorio preventivo** ovvero il **contribuente** abbia **presentato un'istanza di adesione ai sensi** del nuovo art. 6 del D.Lgs. 218/1997;
- ▶ la **delimitazione** (ex art. 7, comma 1-quater, D.Lgs. 218/1997) dell'**oggetto dell'accertamento con adesione** nel caso in cui il **contribuente presenta istanza** a seguito di **notifica di avvisi di accertamento/rettifica** o di **atti di recupero preceduti dalla notifica dello schema di provvedimento** per il quale ha presentato osservazione;
- ▶ l'esplicita previsione della **verifica di pagamento dell'importo** convenuto (o della prima rata) come **condizione** per il rilascio di **copia dell'accertamento con adesione**;
- ▶ la **possibilità** per il contribuente di **aderire** alle risultanze dei **processi verbali di constatazione** (senza condizioni, ovvero con la condizione di rimozione di errori manifesti, come ad es. errori di calcolo) **entro 30 giorni** dalla relativa **consegna**, con la **riduzione delle sanzioni alla metà** di quelle previste nel caso di **adesione ordinaria** (art. 5-quater, D.Lgs. 218/1997).

In merito agli **atti di recupero** (art. 38-bis, D.P.R. 600/1973), viene definita la **procedura di recupero** dei **crediti indebitamente utilizzati** in compensazione, distinguendo tra quelli **non spettanti** e quelli **inesistenti**.

In tema di **scambio di informazioni e lotta all'evasione**, si rafforza la possibilità di scambio di informazioni **anche con altri Paesi Ue e con Stati** con i quali siano stati presi specifici **accordi di cooperazione amministrativa**.

Infine, in tema di determinazione **imposte sui redditi**, viene introdotto il **concordato preventivo biennale**, un istituto di compliance volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi che consente di **"concordare"** per un **biennio** con **l'Amministrazione Finanziaria, su proposta** della stessa, la **definizione del reddito presumibilmente prodotto** cui applicare le relative imposte sui redditi.

Di seguito le principali caratteristiche:

- ▶ possono accedere all'istituto i **titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo** residenti in Italia che siano **soggetti ISA**, a prescindere dal voto conseguito (in via sperimentale **per il solo anno 2024**, sono **ammessi anche i soggetti in regime forfetario**, tranne nel caso in cui abbiano iniziato l'attività nel periodo precedente a quello di riferimento della proposta), e che **non hanno debiti tributari** oppure hanno **estinto** quelli d'**importo** complessivamente **pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) anche riguardanti **contributi previdenziali definitivamente accertati** con **sentenza irrevocabile** o con **atti impositivi non più soggetti a impugnazione** (non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili);

- ▶ sono **esclusi** dall'istituto i soggetti che, essendo obbligati, **non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi** in relazione ad almeno **uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del **concordato**, ed i soggetti **condannati** per reati di **false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, commessi **negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti** a quelli di applicazione del **concordato**;
- ▶ i soggetti aderenti, per il **primo anno di applicazione (ossia il 2024)** determinano il **primo acconto delle imposte** sui redditi **senza tener conto del reddito concordato**, mentre il **secondo** acconto è calcolato come **differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base ai valori concordati e quanto versato con la prima rata** calcolata secondo le regole ordinarie;
- ▶ l'**adesione non produce effetti** ai fini dell'**IVA**;
- ▶ il contribuente può **aderire alla proposta entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi**, ma **per il 2023** (Modelli dichiarativi 2024) il **termine** viene fissato al **15.10.2024**;
- ▶ l'**Agenzia delle Entrate**, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a **disposizione dei contribuenti** o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi **programmi informatici** per **acquisire i dati** necessari per l'**elaborazione della proposta** (solo per il 2024 e il 2025 i programmi vengono resi disponibili rispettivamente entro il 15.06.2024 ed il 15.04.2025);
- ▶ la **proposta** indica il reddito **senza tener conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazione**;
- ▶ al **termine del biennio**, permanendo i requisiti, l'**Agenzia delle Entrate** formula una **nuova proposta** di concordato **sempre biennale**, a cui il contribuente può aderire;
- ▶ in caso di **circostanze eccezionali** che determinano **minori redditi** o minori **valori della produzione netta effettivi, eccedenti del 50% quelli oggetto del concordato**, il concordato **cessa di produrre effetti** a partire dal **periodo** in cui **tale differenza si realizza**;
- ▶ **nel biennio** in concordato **non** potranno essere **effettuati accertamenti salvo che** in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria **ricorrono le cause di decadenza**;
- ▶ la **cessazione dal concordato** si verifica in caso di **cessazione dell'attività** oppure di **avvenuta modifica dell'attività svolta** nel corso del concordato (rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente al biennio) **tranne** che nel caso in cui le **nuove attività** prevedano l'applicazione del **medesimo ISA**;
- ▶ la **decadenza** dal concordato si verifica quando:
 - in caso di accertamento, nei periodi d'imposta in concordato o in quello precedente, **emergano attività non dichiarate** o **inesistenza/indeducibilità di** passività dichiarate per un **importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse **altre violazioni di non lieve entità**;
 - a seguito di **modifica o integrazione** della dichiarazione, i **dati e le informazioni dichiarate** determinano una **quantificazione diversa** dei **redditi** o del **valore della produzione netta** rispetto a **quelli per cui è avvenuta l'accettazione** della proposta;
 - sono **indicati** nella dichiarazione **dati non corrispondenti** a quelli **comunicati** ai fini della **definizione della proposta** di concordato;
 - ricorre una **causa di esclusione**, o se vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;
 - viene **omesso il versamento delle somme** dovute a seguito dell'adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

IMPOSTE DIRETTE E RELATIVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

▶ **MANCATA DISAPPLICAZIONE AD UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE DELLE NORME SULLE SOCIETÀ NON OPERATIVE**

In tema di applicazione della disciplina delle di **società non operative** in ambito **immobiliare** si segnala la **Risposta ad Interpello** dell'Agenzia delle Entrate n. **53/E del 27.02.2024**.

Secondo l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, in caso di **società immobiliari** con ricavi da **canoni d'affitto non congrui**, al fine di **disapplicare la disciplina degli enti non operativi** è necessario dimostrare che i **canoni percepiti** sono risultati almeno **pari a quelli** desunti dai valori inseriti nella **banca dati OMI** (Osservatorio Mercato Immobiliare, accessibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate) e **non solo** che il **valore di mercato** degli immobili è decisamente **inferiore** al loro **costo fiscale**.

L'istanza di **interpello** di tipo probatorio è stata presentata da una società avente a oggetto sociale la **locazione** e l'**affitto** dei **punti vendita** di un **centro commerciale**, sito all'interno di un complesso immobiliare di cui è proprietaria; le unità immobiliari risultano **in parte sfitte** e **in parte locate a canoni inferiori** a quelli risultanti dall'**applicazione** delle norme sulle **società di comodo** (in particolare l'art. 30 della L. 724/1994) e, di conseguenza, la società **non supera il cd. "test di operatività"**. La società propende per la disapplicazione di tali norme, **motivandola** con la sussistenza di **"oggettive situazioni"** che hanno impedito il superamento del predetto test.

In particolare, la società ha rilevato come **principali motivazioni**:

- ▶ i **valori di mercato** degli immobili scesi a un importo pari a **un quinto del costo storico**;
- ▶ un'**eccezionale "situazione negativa" di mercato** determinata anche dalla pandemia da Covid-19 e dal conflitto in Ucraina;
- ▶ le **difficoltà a riscuotere i propri crediti** nei confronti dei conduttori;
- ▶ i **canoni di locazione inferiori** come **conseguenza di avverse condizioni di mercato**.

L'Amministrazione Finanziaria, ricordando che in caso di mancato superamento del test di non operatività ex art. 30 della L. 724/1994, **grava sul contribuente l'onere** di fornire la **prova contraria** circa l'**esistenza di situazioni di carattere straordinario**, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi presunti, si è **espressa negativamente** sulla proposta di disapplicazione della normativa sulle società non operative, per le **ragioni** che seguono:

- ▶ il **valore di mercato** dell'immobile posseduto **inferiore al costo fiscalmente riconosciuto** non è un **parametro sufficiente** alla **disapplicazione della disciplina** e la società, avendo l'onere probatorio ricadente su di essa, non ha indicato altra motivazione;
- ▶ il **richiamo** alle **condizioni sfavorevoli di mercato**, tra cui il nesso con la pandemia da Covid-19 ed il conflitto in Ucraina, è considerato **generico e non adeguatamente dimostrato**;
- ▶ in merito all'impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il test di operatività, **non è stato fatto ricorso** al confronto con i **valori emergenti dalla banca dati OMI**, specificando che tale confronto consente la disapplicazione della normativa relativa alle società di comodo.

▶ **IPERAMMORTAMENTO IN CASO DI RITARDO NELL'INTERCONNESSIONE DI BENI ACQUISITI IN LEASING**

In tema di **iperammortamento** di beni si segnala la **Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate** n. **34/E dell'08.02.2024** riguardante gli investimenti effettuati in **leasing**, e, in particolare, il caso di **ritardata interconnessione** del bene.

Nello specifico, la fattispecie trattata riguarda il caso di una società che, avendo **acquisito nel 2018** mediante **leasing finanziario** di **durata quinquennale** alcuni **impianti e macchinari**, con **collaudi**

avvenuti nel 2019 e con l'**interconnessione avvenuta**, a causa di ritardi dovuti all'evento pandemico, **solamente nel 2022**, intende sapere come regolarsi nel poter beneficiare in modo corretto dal punto di vista temporale del **superammortamento e dell'iperammortamento**.

Il recente documento di prassi specifica – richiamando la **Circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate del 30.03.2017** – che, in merito agli **investimenti** effettuati attraverso la stipula di un **contratto di leasing**, la **maggiorazione** spetta **solo all'utilizzatore** e non anche al concedente e non per l'intero canone di leasing ma **solo per la quota capitale** con esclusione della quota interessi.

Circa il **momento di effettuazione dell'investimento** per i beni acquisiti in **leasing**, nel paragrafo 6.1.3 della citata Circolare è stato precisato che "**rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Inoltre, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l'acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile**".

La Circolare ha inoltre specificato (al paragrafo 6.4.1) che la **fruizione dell'iperammortamento** dipende dai momenti di effettuazione dell'investimento e **di entrata in funzione del bene**, e che solo **a partire da quest'ultimo è possibile** iniziare a **fruire dell'iperammortamento**, a **condizione** che nello stesso periodo d'imposta **avvenga anche l'interconnessione del bene**. Nell'ipotesi in cui, invece, **l'interconnessione** sia effettuata in un **periodo d'imposta successivo** a quello di entrata in funzione del bene, la **fruizione** potrà iniziare **solo da tale successivo periodo**.

Pertanto, la "**ritardata**" **interconnessione** del bene al sistema aziendale determina lo **slittamento in avanti del termine iniziale** per la **fruizione del maggior beneficio**, con **slittamento** anche del **termine finale di fruizione**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la circostanza che l'**interconnessione** possa avvenire anche in un **periodo d'imposta successivo non può estendersi** fino a **ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta**; ciò in quanto la **tardiva interconnessione** deve dipendere da **condizioni oggettive** che devono essere **documentate e dimostrate** dall'impresa e **non da comportamenti discrezionali e strumentali** del contribuente (come già indicato anche nella Risposta ad Interpello n. 394/E dell'08.06.2021, resa sulla base del parere tecnico reso dal MISE, oggi MIMIT).

Nel caso di specie, in funzione del predetto slittamento, le **quote di iperammortamento** sono **deducibili** in un **arco temporale maggiore** rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno **replacare l'originario piano di deduzione fiscale dei canoni**.

CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCURSUALI

► TASSAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE IN CASO DI REVISIONE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Con la **Risposta ad Interpello n. 49/E del 22.02.2024**, l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito che le **sopravvenienze attive** scaturite dalla **revisione** di un **accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della Legge Fallimentare** (oggi sostituito dall'art. 57 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) risultano **tassabili**. Tali poste infatti possono essere **detassate** ex art. 88, comma 4-ter, del TUIR **solo se direttamente generate dall'accordo** di ristrutturazione **omologato dal Tribunale**; la detassazione, invece, non è consentita nel caso derivino da **accordi conclusi successivamente** dall'impresa debitrice con i suoi creditori (per i quali non è stato rinnovato il relativo giudizio di omologazione).

Infatti, nella fattispecie considerata nel documento di prassi in analisi, a seguito della revisione degli accordi stipulati con i creditori, l'impresa debitrice aveva concordato **ulteriori riduzioni dei debiti rispetto a quelle originarie** che, essendo **aggiuntive, non sono riconducibili** agli **accordi omologati** e, pertanto, **non possono godere della detassazione** prevista dal TUIR.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

► **NON ABUSIVA LA SCISSIONE ASIMMETRICA OPERATA PER SANARE DISSIDIO TRA I SOCI**
In tema di valutazione dell'**eventuale abusività** di un'**operazione di scissione**, si segnala la **Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 08.02.2024**. In tale risposta l'Amministrazione Finanziaria ritiene **non abusiva** un'**operazione di scissione asimmetrica totale** di una società holding e immobiliare verso **due beneficiarie di nuova costituzione**, posta in essere dai soci al fine di **ovviare a dissidi insanabili** in merito alle **modalità di conduzione della stessa** e sulle modalità più **opportune per il suo sviluppo**.

A seguito dell'operazione, infatti, le **due società beneficiarie neocostituite** ricevono tutti gli elementi patrimoniali **attivi** (liquidità e partecipazioni, oltre che un immobile) e **passivi della scissa in modo proporzionale** rispetto all'**attuale partecipazione detenuta dai soci** nella scindenda.

L'operazione di scissione societaria oggetto della presente fattispecie, a parere dell'Amministrazione Finanziaria **non genera alcun vantaggio fiscale indebito** non ravvisandosi alcun contrasto con la *ratio* di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario; permanendo il regime del reddito d'impresa nelle due beneficiarie, vi è **continuità nei valori fiscali**, in modo che la **tassazione sui plusvalori degli asset della scindenda** rimarrà **latente in capo alle beneficiarie** e, dunque, **rinvia al successivo realizzo**.

Come già in precedenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate, la scissione **non risulta abusiva** se l'**assegnazione** ai soci del patrimonio aziendale **non avviene** attraverso la **formale attribuzione** dei relativi **beni a società di "mero godimento"**. Per non incorrere in contestazioni, l'operazione di riorganizzazione tramite scissione aziendale deve essere **finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale** da parte di ciascuna società partecipante, con l'impiego anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, secondo quanto indicato nell'istanza di interpello, *"continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all'attività d'impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari"*.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, al fine di **non considerare un abuso nell'operazione** è fondamentale che il **patrimonio societario** acquisito mediante investimento della liquidità **non venga impiegato** per raggiungere **obiettivi esclusivamente personali oppure familiari** o, in generale, **estranei ad un contesto imprenditoriale**; inoltre, **ciascuna società beneficiaria** non deve trasmettere ai soci **flussi finanziari diversi dai dividendi**.

AGEVOLAZIONI FISCALI E DI ALTRO GENERE

► **PRENOTAZIONE PER IL BONUS PUBBLICITÀ 2024**

In tema di **bonus pubblicità** si segnala che con il **Provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.02.2024** sono stati indicati i **riferimenti temporali** del periodo nel quale poter presentare la **richiesta di prenotazione per il**

2024: con riferimento agli investimenti eseguiti in tale periodo, la prenotazione (ai sensi dell'art. 5, D.P.C.M. 90/2018) va **inviata telematicamente** tramite Fisconline/Entratel **dall'01.01.2024 al 02.04.2024** (essendo il 31 marzo ed il 1° aprile giorni festivi).

Si ricorda che, a **decorrere dal 2023**, il **bonus pubblicità** (ex art. 57-bis, D.L. 50/2017) è pari al **75%** del **valore incrementale** degli **investimenti** effettuati in **campagne pubblicitarie** esclusivamente **sulla stampa (anche online) quotidiana e periodica**, esclusi gli investimenti effettuati per pubblicità diffusa tramite emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali (art. 25-bis, D.L. 17/2022); con la **condizione** che si sia verificato un **incremento** (anche solo dell'1%) dell'investimento pubblicitario **rispetto all'anno precedente**.

Per l'ottenimento del bonus, a **consuntivo** occorre **comunicare** l'ammontare degli investimenti **effettivamente realizzati**, al fine di determinare l'importo del credito d'imposta spettante; la **comunicazione relativa al 2024** andrà inviata, con le medesime modalità della comunicazione di prenotazione, **dal 09.01.2025 al 09.02.2025**.

► **RIAPERTURA TERMINI PER LA RICHIESTA DEL BONUS COLONNINE RICARICA**

Si segnala che con il **Provvedimento MIMIT** (Ministero dell'Innovazione e del Made in Italy) del **07.02.2024** è stata prevista la **riapertura dei termini, dal 15.02.2024 al 14.03.2024**, per la presentazione delle domande (tramite piattaforma on-line), da parte di persone fisiche e condomini, per il **contributo** per l'acquisto e la posa in opera di **infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici**, per le **spese sostenute nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023**.

La riapertura è stata concessa dal momento che **non sono state esaurite le risorse disponibili** da parte dei soggetti che avevano presentato le domande entro il **termine originario del 23.11.2023**.

Si ricorda che tale **agevolazione** consente di ottenere un contributo dell'**80% delle spese sostenute** per i predetti interventi **nel limite di € 1.500 per ciascun richiedente** (€ 8.000 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali).

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esauritivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.